Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Giovedì, 11 marzo 1926 — Numero 58

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2415, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1926, per inesattezza della copia trasmessa, negli aumenti in conto residui della Tabella *B*, allegata al decreto stesso, al cap. n. 173 - Spese di amministrazione, ecc., è stata indicata la somma di «L. 23,000» mentre deve intendersi scritto «L. 23,500», come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

662. — REGIO DECRETO 11 febbraio 1926, n. 366.
Approvazione del riparto patrimoniale fra le provincie di Genova e della Spezia . . . . Pag. 1090

663. — REGIO DECRETO 4 febbraio 1926, n. 370.
Norme per l'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione del Servizio chimico militare . . . Pag. 1090

664. — REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 371.
Approvazione del regolamento contenente disposizioni sulla stampa periodica . . . . Pag. 1094

665. — REGIO DECRETO 11 febbraio 1926, n. 363.
Norme per la concessione di passaporti per la Tripolitania . . . . Pag. 1095

666. — REGIO DECRETO 11 febbraio 1926, n. 364.
Norme relative alla facoltà di espulsione di cittadini italiani metropolitani da parte dei Governi delle Colonie libiche . . . . Pag. 1096

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'aeronautica: Modificazione del concorso a 19 posti di ufficiale inferiore nell'arma aeronautica . . . Pag. 1096

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Comune di Pontedecimo: Elenco delle obbligazioni dei prestiti comunali estratte per il rimborso.

Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C., in Genova:
Elenco delle obbligazioni di prima serie sorteggiate nella 19ª estrazione del 27 febbraio 1926.
Elenco delle obbligazioni di prima serie sorteggiate nelle prime 18 estrazioni e non ancora presentate per il rimborso.

Società anonima italiana Ing. Nicola Romeo e C., in Milano: Elenco delle obbligazioni ipotecarie sorteggiate nella 13ª estrazione del 25 febbraio 1926, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Municipio di Trieste: Elenco delle obbligazioni del prestito della città di Trieste sorteggiate nella 10ª estrazione del 1° marzo 1926.

Società anonima «Bagni di Bormio», in Bormio: Obbligazioni 4 per cento sorteggiate nella 13ª estrazione del 7 marzo 1926.

Municipio di Apparizione: Elenco dei titoli dei prestiti comunali estratti il 10 gennaio 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 662.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1926, n. 366.

Approvazione del riparto patrimoniale fra le provincie di Genova e della Spezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1913, con cui fu istituita la provincia della Spezia;

Veduto il progetto di separazione del patrimonio e di riparto delle attività e passività, concordato, in esecuzione del Regio decreto sopra citato, tra i rappresentanti delle provincie di Genova e della Spezia ed approvato il 10 agosto 1925 dal Consiglio provinciale di Genova nonchè il 12 dello stesso mese dalla Reale commissione per la straordinaria amministrazione della provincia della Spezia, con i poteri del Consiglio provinciale;

Veduti i pareri favorevoli all'approvazione di detto progetto espressi dalle Giunte provinciali amministrative della Spezia e di Genova, rispettivamente, in adunanze 27 agosto e 10 settembre 1925;

Udito il parere del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Veduti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il progetto di separazione del patrimonio e di riparto delle attività e passività fra le provincie di Genova e della Spezia è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 76. — COOP

Numero di pubblicazione 663.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1926, n. 370.

Norme per l'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione del Servizio chimico militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1911, che unifica il servizio chimico militare per i Minister della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione del servizio chimico militare e il dipendente Gruppo speciale hanno sede in Roma.

La Direzione consta di:

un ufficio del direttore;
un ufficio del vice direttore;
tre sezioni: chimica, fisiopatologia e terapia, tecnica;
un laboratorio sperimentale.

La sezione chimica e quella fisiopatologia e terapia dipendono da un ufficiale superiore (colonnello o tenente colonnello); la sezione tecnica da un ufficiale superiore d'artiglieria (colonnello o tenente colonnello), capo ufficio.

Il Gruppo speciale comprende:

un comando di gruppo;
una compagnia speciale;
un ufficio d'amministrazione;
un ufficio materiale con laboratorio elettro-meccanico;
un ufficio magazzino;
un campo sperimentale.

Alla Direzione e al Gruppo speciale è assegnato il personale risultante dalle annesse tabelle 1 e 2, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il direttore del Servizio chimico militare dipende direttamente dal Ministero della guerra (Sottosegretario di Stato) e per le questioni amministrative fa capo alla Direzione generale del genio del Ministero stesso. Egli ha sul personale della Direzione del servizio e del Gruppo speciale la stessa funzione, autorità e le medesime attribuzioni e responsabilità, che i vigenti regolamenti conferiscono ai comandanti di corpo.

Art. 3.

Il direttore del Servizio chimico militare:

a) dà agli organi dipendenti l'impulso necessario ad assicurare la ininterrotta e fattiva azione di studio e di applicazione; ne dirige e ne coordina il funzionamento, armonizzandolo con le finalità istituzionali del Servizio;

b) si tiene al corrente di quanto, nei riguardi degli argomenti di sua competenza, si fa o si pubblica all'estero ed in Italia; vaglia tutte le necessità che potranno emergere da ciò e dagli studi, dalle esperienze e dalle applicazioni pratiche, e fa al Ministero della guerra le proposte che ritiene utili e necessarie ad assicurare il proficuo funzionamento del Servizio;

c) segue lo sviluppo di quelle industrie nazionali che interessano i suoi studi e le sue esperienze e fa al Ministero della guerra, ai fini di cui al R. decreto 4 gennaio 1925, n. 123, proposte intese a metterle in condizioni di assicurare al momento del bisogno la necessaria produzione dei mezzi chimici di guerra;

d) cura la preparazione tecnica e pratica del personale adibito o da adibirsi al Servizio chimico militare;

e) si tiene sempre in grado di provvedere sollecitamente a qualsiasi studio od esperienza, aventi attinenza con gli argomenti di sua competenza, che lo Stato Maggiore generale e gli Stati Maggiori della Regia marina e della Regia aeronautica credessero in qualsiasi momento di affidargli ed all'uopo costituirà per la Regia marina e per la Regia aeronautica apposite sezioni;

f) collabora alla compilazione delle istruzioni e dei regolamenti relativi al Servizio chimico militare, ed alla soluzione di tutte le questioni concernenti l'ordinamento e la mobilitazione di eventuali organi e reparti speciali. Perciò si tiene in continua relazione rispettivamente cogli Stati Maggiori suddetti, coi generali a disposizione per le varie armi e coi direttori superiori delle costruzioni di artiglieria e del genio;

g) è tenuto al corrente dagli Stati Maggiori delle tre Amministrazioni militari di quanto i medesimi vengono a conoscere, si faccia o si pubblichi all'Estero nei riguardi del Servizio chimico militare. Tiene gli Stati Maggiori continuamente informati dell'andamento degli studi, delle esperienze e delle applicazioni pratiche, e fa ad essi tutte quelle richieste e proposte che ritiene opportuno per venire a cognizione di quanto lo interessa;

h) è dai Ministeri anzidetti richiesto del suo parere in merito ai movimenti nel personale (sia militare, sia civile) impiegato o da impiegarsi nel Servizio chimico militare.

Art. 4.

La sezione chimica compie studi ed esperienze per definire la natura delle sostanze chimiche offensive, fumogene ed incendiarie, di prevedibile impiego da parte dei vari Stati; fornisce alle altre sezioni quanto ad esse occorre per assolvere i loro speciali compiti; provvede al collaudo delle sostanze e materiali chimici che venisse ordinato di produrre o che si acquistano, e risponde della qualità dei prodotti.

La sezione fisiopatologia e terapia studia l'azione fisiologica delle sostanze chimiche sulle persone e sugli animali e le conseguenti alterazioni anatomiche e funzionali sui vari tessuti, organi e sistemi; stabilisce la relativa terapia; coadiuva le altre sezioni negli studi e nelle esperienze per definire i mezzi protettivi individuali e collettivi, e nei relativi collaudi per accertare l'efficacia prottettiva di detti mezzi.

La sezione tecnica, col concorso della Regia marina, della Regia aeronautica e delle armi di fanteria, di artiglieria e del genio, studia e definisce l'impiego delle sostanze chimiche offensive, fumogene ed incendiarie con mezzi della Regia marina, della Regia aeronautica e delle armi stesse.

Con concorso del Gruppo speciale, delle sezioni 1ª e 2ª e dell'arma del genio:

a) studia e definisce:

l'impiego delle sostanze chimiche offensive, fumogene ed incendiarie, con mezzi (bombole per emissioni di gas, proiettori ed altri tipi di lanciagas a distanza, di nuova invenzione, ecc.) diversi da quelli della Regia marina, della Regia aeronautica e delle armi di artiglieria e fanteria;

i mezzi protettivi individuali (respiratori, autoprotettori, vestimenti speciali, ecc.) e collettivi (bonifica del terreno, protezione di ricoveri, segnali di allarme, ecc.);

b) collauda i mezzi protettivi.

Art. 5.

Il comandante del Gruppo speciale dipende direttamente dal direttore del Servizio chimico militare ed ha su tutto il personale del Gruppo la stessa autorità e le stesse attribuzioni che i regolamenti conferiscono ai comandanti di battaglione.

Art. 6.

Secondo le direttive e le istruzioni del direttore del Servizio chimico militare, il comandante del Gruppo provvede:

a) alla manutenzione di un campo sperimentale ed alle esperienze ed applicazioni pratiche interessanti il Servizio chimico militare;

b) allo svolgimento, con concorso del personale della Direzione del servizio chimico militare, di speciali corsi, secondo le modalità che verranno stabilite a tempo opportuno.

Art. 7.

Il Gruppo speciale è centro di mobilitazione:

a) degli speciali organi che venisse riconosciuto opportuno di assegnare ai Comandi vari, per sovraintendere all'impiego dei mezzi chimici di guerra;

b) di quelle speciali unità che si reputasse necessario di costituire per l'impiego delle sostanze chimiche con mezzi diversi da quelli della Regia marina, della Regia aeronautica e delle armi d'artiglieria e di fanteria per meglio provvedere alla protezione collettiva.

Il Gruppo deve avere in consegna le dotazioni all'uopo occorrenti.

Art. 8.

La compagnia speciale ha in forza ed amministra tutto il personale del Gruppo speciale e fornisce alla Direzione del servizio chimico militare ed agli uffici del Gruppo speciale il personale ad esso occorrente (attendenti, dattilografi, scritturali, ordinanze d'ufficio, ecc.).

Art. 9.

L'ufficio materiale provvede alla gestione amministrativa e contabile ed alla buona conservazione dei materiali vari, dei mezzi chimici di guerra in consegna alla Direzione del servizio ed al Gruppo speciale, ed alla gestione amministrativa e contabile dei lavori che occorresse eseguire per il funzionamento del Servizio chimico militare.

Art. 10.

Per gli studi, le esperienze e le applicazioni interessanti il Servizio chimico militare per cui si ravvisasse opportuno servirsi degli istituti scientifici delle Regie università e dei Regi istituti superiori, il direttore del Servizio chimico militare svolgerà direttamente le occorrenti pratiche coi rettori delle rispettive università o direttori dei rispettivi istituti, e dei relativi accordi il Ministero della guerra darà comunicazione a quello della pubblica istruzione, per l'approvazione.

Occorrendo, poi, al Servizio chimico militare valersi, temporaneamente, pei suoi gabinetti, dell'opera di qualche professore di università o di istituto superiore o d'istituto di istruzione media, il Ministero della guerra chiederà al Ministero della pubblica istruzione che il professore sia messo a disposizione dell'Amministrazione militare.

Art. 11.

Le norme per il reclutamento del personale civile tecnico specializzato occorrente per il Servizio chimico militare saranno pubblicate di volta in volta, nella occasione in cui siano banditi concorsi per l'assunzione del personale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 80. — COOP

TABELLA 1.

Ordinamento della Direzione del servizio chimico militare e personale addettovi.

	Ufficio del direttore	1ª sezione (chimica)	2ª sezione (fisiopatologia e terapia)	3ª sezione (tecnica)	Totale
Direttore del servizio chimico militare, un generale di brigata o colonnello	1	·	—	—	1
Vice direttore, un colonnello	1	—	·	—	1
Personale tecnico specializzato:					
Militare:					
Capi sezione (ufficiali superiori)	·		(1) 1	(2) 3	4
Addetti (ufficiali inferiori)	(2-a) 1	(3) 3	(4) 3	(11) 3	10
Civile:					
Specialista tecnico capo (assimilato a tenente colonnello)		(5) 1		—	1
Specialisti tecnici (assimilati a capitani)		(6) 4	(7) 1	(8) 1	6
Totale	3	8	5	7	23
Ufficiali comandati:					
Ufficiale superiore d'artiglieria (colonnello o tenente colonnello capo ufficio e dirigente la sezione tecnica)	1	—	—	—	1
Ufficiale superiore dell'Esercito o della Regia marina o Regia aeronautica (colonnello o tenente colonnello dirigente la sezione chimica e la sezione fisiopatologia e terapia)	1	—	—	—	1
Ufficiali inferiori	(9) 6			(10) 3	9
Totale Ufficiali comandati	8			3	11
Totale generale	11	8	5	10	34

Personale civile.	Ufficio del direttore	1ª sezione (chimica)	2ª sezione (fisiopatologia e terapia)	3ª sezione (tecnica)	Totale
Chimici della Regia marina o della Regia aeronautica comandati	(*)	—	—	—	(*)
Archivisti delle Amministrazioni militari dipendenti	2	—	—	—	2
Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti	2	—	—	—	2
Disegnatori tecnici delle Amministrazioni militari dipendenti	2	—	—	—	2
Totale personale civile	6	—	—	—	6

(1) Del corpo sanitario militare, specializzato in fisiologia.
(2) Uno del ruolo tecnico d'artiglieria, uno del genio ed uno della Regia marina.
(2-a) Uno del ruolo tecnico d'artiglieria.
(3) Chimici farmacisti, o laureati in chimica.
(4) Due del corpo sanitario militare, ed un veterinario militare specializzato in fisiologia.
(5) Dottore in chimica.
(6) Tre dottori in chimica ed un dottore in fisica.
(7) Dottori in medicina specializzati in fisiologia.
(8) Un metereologo.
(9) Uno d'artiglieria (R. C.), uno del genio, uno di fanteria e tre di qualsiasi arma o corpo traduttori (due di tedesco e l'altro di inglese).
(10) Uno dell'arma del genio, uno dell'arma d'artiglieria (R. C.), uno dell'arma di fanteria.
(11) Uno del ruolo tecnico d'artiglieria, uno della Regia marina (ufficiale ingegnere) ed uno della Regia aeronautica.
Quest'ultimo può essere anche ufficiale superiore, con grado ed anzianità però non superiori al grado e all'anzianità del capo sezione.
(*) Quel numero strettamente necessario che sarà stabilito d'accordo fra le tre Amministrazioni interessate.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

TABELLA 2.

Ordinamento del Gruppo speciale e personale addettovi.

	Comando di gruppo ed uff. mobil. e matricola	Una compagnia speciale	Ufficio materiale o laboratori	Ufficio di amministrazione	Ufficio magazzino	Totale gruppo speciale (1 comando di gruppo - 1 ufficio materiale - 1 compagnia speciale)
Ufficiali comandati:						
Superiori:						
Tenente colonnello o maggiore (comandante il Gruppo)	1	—	—	—	—	1
Inferiori:						
Capitani	1	1 }	— } 1	—	—	2
Subalterni	1	(6) 3 }	—	—	—	1
Medici	1	—	—	—	—	4
Amministr.	—	—	—	(1) 1	(2) 1	2
Chimici	—	—	1	—	—	1
Totale ufficiali	4	4	2	1	1	12
Personale civile.						
Ragioniere d'artiglieria	—	—	1	—	—	
Ragioniere del genio	—	—	1	—	—	1
Capitecnici d'artiglieria e genio (specializzati nel servizio chimico militare)	—	—	1	—	—	1
Capitecnici d'artiglieria e genio (specializzati nella parte elettro meccanica)	—	—	1	—	—	1
Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti	2	—	—	—	—	2
Totale personale civile	2	—	4	—	—	6
Sottufficiali (3).						
Marescialli	1	1	(7) 1	—	—	3
Sottufficiali di contabilità	—	1	—	2	1	4
Sottufficiali al materiale (5)	—	—	2	—	—	2
Sottufficiali guardia magazzino	—	—	—	—	1	1
Sergenti	—	—	4	—	—	4
Totale sottufficiali	1	2	7	2	2	14
Truppa.						
Caporali maggiori	—	4	—	—	—	4
Caporale maggiore o caporale di maggiorità	1	—	—	—	—	1
Caporale maggiore o caporale porta lettere	1	—	—	—	—	1
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	1	—	—	—	—	1
Caporale maggiore o caporale di contabilità	—	1	1	2	1	5
Caporali	—	8	—	—	—	8
Armaioli	—	—	1	—	—	1
Allievi operai	—	—	(4) 6	—	—	6
Soldati	—	130	—	—	—	130
Totale truppa	3	143	8	2	1	157
Operai civili specializzati	—	—	(8) 26	—	—	26
Carreggio ordinario e quadrupedi.						
Carrette da battaglione leggere	—	3	—	—	—	3
Carri bagaglio	—	2	—	—	—	2
Quadrupedi da tiro	—	(9) 5	—	—	—	5
Biciclette	—	4	—	—	—	4

(1) Capitano direttore dei conti.
(2) Compie anche le funzioni di ufficiale pagatore.
(3) Le deficienze nei vari gradi di sottufficiale possono essere coperte dal grado immediatamente inferiore: maresciallo, da sergente maggiore; sergente maggiore, da sergente; sergente da caporal maggiore.
(4) Di cui uno specializzato nella riparazione e manutenzione delle armi portatili (allievo armaiolo).
(5) Dev'essere specializzato nel maneggio e nella buona conservazione dei mezzi chimici di guerra.
(6) Di cui uno specializzato in metereologia ed uno in chimica.
(7) Maresciallo capo laboratorio.
(8) La maestranza operaia è così suddivisa: 4 falegnami — 2 soffiatori in vetro — 1 stagnino piombaio, saldatore autogeno — 1 stagnino lattoniere — 1 tornitore di precisione — 1 fabbro fucinatore — 1 elettricista meccanico — 1 meccanico attrezzista — 2 aggiustatori comuni — 4 preparatori ed-analisti per gabinetti di chimica, di fisiologia e di metereologia — 1 artificiere — 1 muratore maestro — 1 tipolitografo — 1 portinaio — 2 commessi inservienti — 1 magazziniere.
(9) Un quadrupede ogni carretta e due quadrupedi per un carro bagagli (un carro bagaglio resta di riserva).

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:

MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 664.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 371.

Approvazione del regolamento contenente disposizioni sulla stampa periodica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1925, n. 2307, contenente disposizioni sulla stampa periodica;

Vista la legge 31 dicembre 1925, n. 2308, con la quale è convertito in legge il R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche;

Vista la legge 31 dicembre 1925, n. 2309, con la quale è convertito in legge il R. decreto legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche:

Visto il Regio editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695;

Sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento contenente disposizioni sulla stampa periodica, che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 81. — COOP

Regolamento contenente disposizioni sulla stampa periodica.

Art. 1.

Chi intende ottenere il riconoscimento quale direttore o redattore responsabile di un giornale o altra pubblicazione periodica deve presentare una domanda in iscritto alla Procura generale presso la Corte di appello del distretto, nel quale il giornale o lo scritto periodico dovrà essere pubblicato.

La domanda deve contenere le generalità complete del richiedente e l'indicazione del suo domicilio e della sua residenza, e deve essere corredata degli opportuni documenti, dai quali risulti:

1° la qualità, nel richiedente, di direttore del giornale o scritto periodico, ovvero di principale redattore ordinario, quando il direttore sia senatore o deputato;

2° il concorso, nel richiedente medesimo, dei requisiti prescritti dall'art. 35 del Regio editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695;

3° la natura della pubblicazione;

4° il nome e l'indirizzo della tipografia legalmente autorizzata, nella quale il giornale o lo scritto periodico dovranno essere stampati;

5° il nome, il domicilio e la residenza dello stampatore e dell'editore.

Il richiedente, che non abbia domicilio nè residenza nel Comune nel quale dovrà essere pubblicato il giornale o lo scritto periodico, deve, nella domanda, fare elezione di domicilio nel detto Comune.

Il procuratore generale, tenuto conto della natura e dell'importanza dello scritto periodico, potrà, inoltre, subordinare il riconoscimento del responsabile all'obbligo di stabilire la residenza nel Comune medesimo.

Art. 2.

Insieme alla domanda per il riconoscimento del responsabile dovrà essere presentata alla Procura generale una dichiarazione, con firma autenticata, dello stampatore e dell'editore, contenente le indicazioni richieste nell'art. 3 della legge 31 dicembre 1925, n. 2307.

Alla domanda devono essere uniti i documenti indicati nell'articolo medesimo ed ogni altro idoneo a comprovare quanto viene dichiarato.

Il procuratore generale ha facoltà di invitare l'interessato a integrare la documentazione con quegli altri mezzi che reputi opportuni per accertare la verità delle dichiarazioni.

Art. 3.

Il procuratore generale, dopo avere richiesto la dichiarazione del casellario giudiziario al nome della persona, che domanda il riconoscimento di direttore o redattore responsabile, verifica la regolarità della documentazione, e, quindi, delibera sulla istanza di riconoscimento.

La deliberazione del procuratore generale è notificata, a mezzo di uffiziale giudiziario, entro cinque giorni dalla data, al firmatario della domanda di cui all'art. 1.

Contro il provvedimento del procuratore generale, che nega il riconoscimento, si può ricorrere al Ministro per la giustizia, nei quindici giorni dalla notifica di esso.

Le disposizioni dei due capoversi precedenti si applicano anche alle deliberazioni con le quali il procuratore generale revochi il riconoscimento del responsabile, salvo quanto è disposto nell'art. 6.

Art. 4.

Il riconoscimento del direttore o redattore responsabile da parte del procuratore generale non autorizza la pubblicazione del giornale o scritto periodico prima che, a cura dell'interessato, sia data comunicazione alla Prefettura competente del decreto di riconoscimento emesso dal procuratore generale e sia fatta alla Prefettura medesima la dichiarazione scritta, prevista nell'art. 36 del Regio editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695.

L'esibizione del decreto di riconoscimento dispensa dall'obbligo di presentare i documenti dai quali risulti il concorso delle qualità richieste nell'art. 35 del suindicato editto, nella persona del responsabile del giornale o scritto periodico.

Quanto agli altri documenti prescritti a corredo della dichiarazione, qualora essi siano stati presentati al procuratore generale, potranno essere sostituiti da un certificato rilasciato dalla Procura generale.

Art. 5.

Quando venga richiesto il riconoscimento di un nuovo responsabile per un giornale o scritto periodico, il procuratore generale, prima di provvedere sulla domanda di riconosci-

mento, interpellerà il Prefetto competente perchè dichiari se, concorrendone gli estremi, ritenga di avvalersi della facoltà prevista nel secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2309.

Il Prefetto, ove lo ritenga del caso, emetterà formale provvedimento col quale richiederà al procuratore generale che sia negato il riconoscimento del nuovo responsabile.

Il procuratore generale emetterà, in conseguenza, dichiarazione di non luogo a deliberare sulla domanda di riconoscimento. Tale dichiarazione di non luogo deve essere, entro cinque giorni dalla data, notificata, a mezzo di uffiziale giudiziario, al firmatario della domanda di riconoscimento, che ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni dalla notifica, al Ministro per l'interno, contro il provvedimento del Prefetto che ha promosso la dichiarazione di non luogo.

Art. 6.

La facoltà del Prefetto di negare il riconoscimento del nuovo responsabile, nei casi previsti nel 2° comma dell'articolo 3 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, può esercitarsi anche nella forma di una richiesta di revoca, quando il riconoscimento del nuovo responsabile sia già avvenuto da parte del procuratore generale senza che questi, per qualunque causa, abbia potuto interpellare il Prefetto ai sensi dell'articolo precedente.

In tal caso, la richiesta di revoca deve essere presentata dal Prefetto al procuratore generale non oltre un mese dalla comunicazione del provvedimento, fatto dall'interessato alla Prefettura, a norma dell'art. 4.

La dichiarazione di revoca, emessa dal procuratore generale, deve essere, entro cinque giorni dalla data, notificata, a mezzo di uffiziale giudiziario, all'interessato, che ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni dalla notifica, al Ministro per l'interno, contro il provvedimento del Prefetto che ha promosso la dichiarazione stessa.

Entro lo stesso termine di quindici giorni, deve essere proposto il ricorso al Ministro per l'interno avverso il decreto del Prefetto che revochi il riconoscimento del responsabile di un giornale o scritto periodico, in seguito a doppia diffida, giusta il primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288. Il suindicato termine decorre dal giorno della notifica in via amministrativa del decreto prefettizio di revoca.

Art. 7.

Lo stampatore del giornale o della pubblicazione periodica e l'editore sono tenuti a presentare ogni anno, entro il 15 del mese di gennaio, alla Procura generale una dichiarazione con firma autenticata, dalla quale risulti che nessuna modificazione è intervenuta nei rapporti e nella situazione di fatto e di diritto denunziati in precedenza.

In caso di modificazioni entro l'anno, lo stampatore e l'editore sono tenuti a denunziare la variazione stessa, entro quindici giorni dalla verifica del fatto che vi ha dato luogo, alla Procura generale, unendo a corredo i documenti idonei a comprovare la verità di quanto viene denunciato.

Il procuratore generale ha facoltà di invitare gl'interessati a integrare la documentazione con quegli altri mezzi, che reputi opportuni per accertare la verità delle dichiarazioni.

Art. 8.

I proprietari del giornale o del periodico, che intendono valersi della facoltà loro consentita dal 2° comma dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1925, n. 2307, devono presentare al presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il giornale o il periodico viene pubblicato, una domanda scritta contenente l'indicazione particolareggiata del materiale tipografico e del valore approssimativo di esso.

La domanda, inoltre, deve contenere ragguagli precisi relativi alla natura, all'importanza e alla diffusione della pubblicazione.

Il presidente del Tribunale, prima di provvedere, ha facoltà di invitare gl'interessati a integrare la documentazione, di disporre gli accertamenti sommari che ritenga utili e di assumere informazioni anche dalle autorità amministrative.

Nel suo provvedimento, il presidente del Tribunale determina l'ammontare della cauzione e stabilisce i termini e le modalità del deposito.

Entro i primi quindici giorni del mese di gennaio di ciascun anno, gl'interessati sono obbligati a rinnovare la domanda, unendo la documentazione prescritta. Il presidente del Tribunale provvederà senza ritardo sulla istanza, con facoltà di modificare sia l'ammontare della cauzione, sia le modalità del deposito.

Art. 9.

Le pubblicazioni periodiche contenenti atti e provvedimenti ufficiali ed edite a cura delle Amministrazioni dello Stato non sono soggette alle norme relative al riconoscimento del responsabile.

Disposizione transitoria.

Art. 10.

Entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento lo stampatore e l'editore di giornali o scritti periodici già esistenti e di quelli per i quali la domanda di riconoscimento del responsabile sia stata già presentata anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, dovranno fare la dichiarazione prescritta nell'art. 2 del decreto medesimo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno:
FEDERZONI.

Il Ministro per la giustizia ed affari di culto:
ROCCO.

Numero di pubblicazione 665.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1926, n. 363.

Norme per la concessione di passaporti per la Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, convertito nella legge 25 agosto 1912, n. 83;
Visto il R. decreto 3 aprile 1913, n. 313;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono esenti dall'obbligo di fornirsi del passaporto speciale per la Tripolitania:

1° i senatori del Regno e i deputati al Parlamento ed i membri del Consiglio superiore coloniale;

2° i funzionari e gli impiegati di ruolo e gli ufficiali in servizio attivo permanente e, quando i medesimi siano destinati in Colonia o ivi comandati in missione, anche le persone che facciano parte delle loro famiglie;

3° gli impiegati ed agenti avventizi o a contratto, con le persone delle loro famiglie, quando essi siano destinati a prestar servizio in Tripolitania.

Art. 2.

Sono anche esenti dall'obbligo di fornirsi del passaporto speciale per la Tripolitania i cittadini italiani, provvisti di qualsiasi passaporto valido per l'estero e gli stranieri provvisti di passaporto d'entrata nel Regno, che si rechino in Colonia per affari o per ragioni di studio ovvero in gita od in escursione.

Art. 3.

Le persone indicate negli articoli che precedono per potersi recare in Tripolitania devono tuttavia ottenere l'autorizzazione del Ministero delle colonie da presentare al l'autorità di pubblica sicurezza del porto d'imbarco, per il visto di controllo.

Art. 4.

Le carovane scientifiche o di gitanti che si rechino in Tripolitania col consenso del Ministero delle colonie, potranno ottenere una unica autorizzazione a partire, che sarà rilasciata al dirigente la carovana.

Tale autorizzazione indicherà nominativamente i componenti la carovana per i necessari controlli dell'autorità di pubblica sicurezza del porto d'imbarco.

Art. 5.

I cittadini italiani residenti in Tripolitania, che siano forniti del certificato di residenza rilasciato da Municipi o da altre autorità locali, sono esenti dall'obbligo di fornirsi del passaporto e da qualsiasi formalità per allontanarsi dalla Tripolitania o per tornarvi.

Art. 6.

Coloro che si rechino in Tripolitania per ragione di lavoro o per stabilirvi la loro residenza debbono ottemperare alle disposizioni del R. decreto 3 aprile 1913, n. 313.

Parimenti restano in vigore tutte le disposizioni del detto Regio decreto in quanto non siano in contrasto con quelle del presente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — P. Lanza di Scalea.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 73. — Coop

Numero di pubblicazione 666.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1926, n. 364.

Norme relative alla facoltà di espulsione di cittadini italiani metropolitani da parte dei Governi delle Colonie libiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 gennaio 1913, n. 39, e gli altri Nostri decreti 17 maggio 1919, n. 886; 16 agosto 1919, numero 1609; 25 marzo 1923, n. 872, relativi alla costituzione dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica;

Ritenuta l'opportunità di meglio regolare l'esercizio delle facoltà spettanti ai Governatori di quelle Colonie in ordine alla espulsione di cittadini metropolitani;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai due ultimi comma dell'art. 2 del Nostro decreto 16 agosto 1919, n. 1609, sono sostituiti i seguenti:

« Il Governatore può con suo decreto motivato ordinare l'espulsione di cittadini italiani metropolitani per condanne da essi riportate o quando, per motivi di ordine pubblico o per la loro condotta o per il loro contegno verso le autorità ed il Governo, la loro presenza sia pericolosa od intollerabile ».

« Il provvedimento ha carattere definitivo; e di esso deve essere data immediata notizia al Ministero delle colonie ».

Art. 2.

Il Ministro per le colonie è autorizzato a coordinare in unico testo da lui approvato le disposizioni del presente decreto e di quelli 16 agosto 1919, n. 1609; 25 marzo 1923, n. 872; 17 maggio 1919, n. 886, e 9 gennaio 1913, n. 39.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — P. Lanza di Scalea.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 74. — Coop

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Modificazione del concorso a 19 posti di ufficiale inferiore nell'arma aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visti i decreti Commissariali 22 e 24 agosto 1924;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150;
Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513;
Visto il decreto Ministeriale 25 settembre 1925, che approva la notificazione di concorso per n. 19 posti di ufficiale inferiore nella categoria automobilisti dell'arma aeronautica e nella categoria assistenti tecnici nel corpo del Genio aeronautico;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 3 della notificazione di concorso approvata col decreto Ministeriale 25 settembre 1925 è prorogato al 1° febbraio 1926.

Art. 2.

E' altresì prorogato al 1° aprile 1926 il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al detto concorso.

Art. 3.

L'art. 9 della precitata notificazione di concorso è modificato nel senso che l'età del concorrente — agli effetti della classifica di graduatoria — dovrà essere determinata al 31 gennaio 1926 anzichè al 31 dicembre 1925.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 febbraio 1926.

Il Ministro per le finanze: Volpi.

p. Il Ministro per l'aeronautica: A. Bonzani.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.